



**Comune di
Cornegliano Laudense**
Provincia di Lodi

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 36 DEL 22-12-2022

OGGETTO:	CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023
-----------------	--

L'anno **duemilaventidue** addi **ventidue** del mese di **Dicembre**, alle ore 21:00, presso la sala delle adunanze, convocato con l'osservanza delle modalità di legge si è riunito il Consiglio comunale.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente	Componente	Presente	Assente
MONETA CLAUDIO	X		CAVALLI EMMANUELE	X	
BIAGINI ROBERTO		X	MADONINI DARIO	X	
SANTAMARIA CARMEN	X		CROPO FILIPPO	X	
SARTORIO LAURA	X		FORTI GAETANO	X	
GIAVARDI MARIO	X				
MASSARI DANIELE	X				
MAZZI ANGELO		X			

Numero totale PRESENTI: 9 – ASSENTI: 2

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA ANTONELLA CARDAMONE con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CLAUDIO MONETA – nella sua qualità di Sindaco – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo “D”, che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino

allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote IMU, che formerà parte integrante della delibera medesima;

CONSIDERATO che, alla data odierna, il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di cui all'art. 1, comma 756 della Legge 160/2019, non è stato ancora adottato e non è stata, conseguentemente, resa disponibile nel Portale del federalismo fiscale l'applicazione informatica, di cui al successivo comma 757 dello stesso art. 1, destinata all'elaborazione del prospetto delle aliquote medesime;

PRESO ATTO che sul punto, la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che *“atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate del decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della Legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione*

del decreto - vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante. E' evidente, pertanto, che la disposizione che sancisce l'inidoneità della stessa delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui il modello di prospetto verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al comma 756"

ATTESO, pertanto, che, per l'anno 2023, non operando ancora la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote previste dal citato comma 756 dell'art. 1 della Legge 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote IMU non potrà essere redatta mediante l'elaborazione del prospetto di cui al successivo comma 757 e la relativa trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà avvenire mediante il semplice inserimento nel Portale del federalismo fiscale del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 ;

RILEVATO che il comma 777 ha ripristinato la potestà regolamentare già riconosciuta in vigore di I.C.I. consentendo, fra le varie casistiche, la possibilità di stabilire l'esenzione dell'immobile dato in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

VERIFICATO che, stante la possibilità di ridurre le aliquote fino all'azzeramento, il Comune può approvare aliquote pari a zero o a misure alquanto contenute, per le fattispecie di cui al comma 777;

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIQUOTE			TIPO IMMOBILE
Base	Massima	Minima	
0,50%	0,60%	0,00%	Abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	Fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	Beni "merce"
0,76%	1,06%	0,00%	Terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,76%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	Altri immobili

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.28 del 25.09.2020 avente ad oggetto "Approvazione aliquote IMU per l'anno 2020";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 26.03.2021 avente ad oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2021";

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n.3 del 11.03.2022 avente ad oggetto "Conferma aliquote IMU per l'anno 2022";

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2023 l'articolazione delle aliquote nel seguente modo:

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale così come definiti dall'art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019	6 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Unità immobiliari locate a canone concordato	10,6 per mille con riduzione al 75% del dovuto
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	8 per mille
Beni merce	ESENTI
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI

VISTO il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre dell'anno di riferimento, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il vigente Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n. 27 del 25/09/2020;

VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali deliberano, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento, le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, entro la data fissata dalle norme statali, per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2023/2025 approvato in Giunta con delibera n. 119 del 30.11.2022 e in corso di approvazione in Consiglio;

ACQUISITI i pareri favorevoli, sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs.18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Madonini, Cropo e Forti).

DELIBERA

1) di confermare per l'anno 2023, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della "nuova" IMU, nel seguente modo:

TIPO IMMOBILE	ALIQUOTA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019 ed immobili equiparati all'abitazione principale così come definiti dall'art. 1, comma 741, lett. c) della Legge 160/2019.	Esclusi dall'IMU
Aliquota per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 1, comma 741, lett. b) della Legge 160/2019	6 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso Comune	10,6 per mille, con riduzione del 50% della base imponibile
Unità immobiliari locate a canone concordato	10,6 per mille con riduzione al 75% del dovuto
Aree edificabili	10,60 per mille
Terreni agricoli non posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti	8 per mille
Beni merce	ESENTI
Fabbricati rurali strumentali	ESENTI

2) di dare atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2023;

3) di stabilire, per l'esercizio finanziario 2023, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

4) di pubblicare, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160/2019, la presente delibera sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre 2023, inserendola entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it, conferendo efficacia alla medesima.

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c. 4, D.Lgs. n. 267/2000 con voti n. 6 favorevoli e n. 3 contrari (Madonini, Cropo e Forti).

Letto, confermato e sottoscritto.

**II SINDACO
CLAUDIO MONETA**

**II SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA ANTONELLA CARDAMONE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005 e ss.mm.ii.